

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470-202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratis agli abbonati alla CISNAL-SCUOLA
Per i non iscritti una copia L. 50 - Abbonamento annuo L. 500 - Sostenitore L. 5.000
Versamenti su c/c postale numero 1/10663

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VII (nuovo) - N. 15 - 15 Maggio 1972

CONSIDERAZIONI POST - ELETTORALI

Parole, parole, parole...

Nel mare di commenti e di giudizi che accompagna l'ultima prova elettorale, una verità elementare balza prepotente ed inconfutabile: il solo partito che abbia raddoppiato i propri suffragi è il M.S.I. E ciò, per una democrazia vote-reccia, dovrebbe essere tutto.

E invece no. All'insegna del principio che le «vie della democrazia sono infinite», tale elementare ed inconfutabile realtà (i risultati del M.S.I.) si vorrebbe affogare in un mare di parole...

Ma chi vivrà, vedrà.

Al di là di qualunque altra pur interessante indagine che avremo desiderio di condurre (ad esempio, quale travaglio ha subito buona parte dell'elettorato di sinistra?), limitiamo le nostre considerazioni a quelle che riteniamo più aderenti alla competenza e all'attualità della nostra azione politico-sindacale. E da questo angolo visuale — e ancora scegliendo fra le molte cose che potremmo dire — ci sembra di poter trarre la conferma di due nostri non nuovi convincimenti:

— la impostazione, l'andamento e i risultati della campagna elettorale hanno fornito la prova del nove della sterilità (per la nostra parte politica) della polemica fascismo-antifascismo;

— i risultati — di essa campagna elettorale — pongono a disposizione dei nostri impegni sindacali, una notevole forza politico-parlamentare.

Della trappola fascismo-antifascismo ci siamo interessati nel recente convegno di studi sindacali di Arcinazzo. In quella sede, purtroppo ristretta, abbiamo affermato qualcosa che non è forse male ripetere a tutti i nostri colleghi: e ciò proprio per la conferma che ne è venuta dalla recente prova elettorale.

Storicamente, il Fascismo appartiene a tutti gli Italiani. Sul piano storico, tutti gli Italiani — uti sigili — possono e debbono intervenire per la disamina più approfondita di oltre venti anni di storia italiana.

Politicamente (in termini, cioè, di lotta politica attuale), come organizzazione sindacale sorta dopo il Fascismo e che agisce nell'attuale ordinamento italiano, il Fascismo non ci interessa. Non ci deve interessare, non può interessarci.

La trasposizione del Fascismo dal piano storico (il piano delle cose e degli avvenimenti che furono) al piano della lotta politica attuale, altro non è che il tentativo democratico di confondere le carte in tavola e, inevitabilmente, le idee.

E il regime attuale ha, nell'confusione, l'elemento vitale.

Nella corrente polemica politica, il binomio «fascismo-antifascismo» ha — a nostro avviso — una doppia funzione:

— una interna (nell'area del c.d. «arco democratico»);

— una esterna.

L'antifascismo è il cemento di coesione interna di alcune formazioni politiche. (Il Comunismo, ad esempio, perderebbe gran parte della sua forza d'urto se diluisse la sua polemica antifascista. Tanto è vero che con l'antifascismo i comunisti condiscono qualunque loro atteggiamento di politica interna e di politica internazionale. L'avver-

sario — per il militante comunista — deve essere sempre e comunque qualificato «fascista»).

Ma il ritornello «fascismo-antifascismo» ha anche una funzione politica all'interno dell'arco democratico. In questa funzione è mezzo di reciproco ricatto politico tra le forze democratiche. E' il ritornello regolamentario di conti in famiglia (democratica). E' il classico richiamo della foresta al quale nessuna forza politica democratica può sottrarsi. E in questo, i comunisti hanno la meglio: e per esigenze di ordine interno (il «cemento» di cui sopra) e per il più violento e spregiudicato modo di condurre la lotta politica.

L'antifascismo, dicevamo, ha anche una funzione «esterna»: verso le forze politiche considerate fuori il cosiddetto «arco democratico».

E' in questa direzione che il ritornello «fascismo-antifascismo» ha la funzione di trappola: trappola politica nella quale gli antifascisti vorrebbero invischiare — per quanto ci riguarda — anche la CISNAL.

E' in questa trappola politica che gli iscritti alla CISNAL-SCUOLA non debbono cadere.

Gli iscritti alla CISNAL-SCUOLA non debbono accettare (nella loro qualità di sindacalisti della CISNAL) il discorso sul «fascismo».

Perché?

Il Fascismo, come movimento politico, sorge nel 1919 e cessa nel 1945. Il Fascismo coinvolse tutto il popolo italiano. Coinvolse, anche e in primo luogo, gli italiani antifascisti che, grazie prima alla loro sconfitta (ad opera del Fascismo) e poi alla fuga di gran parte di essi dall'Italia, consentirono al Fascismo di durare solo (!) 23 anni.

Il discorso sul Fascismo — discorso di ordine storico — è un discorso quindi, che interessa tutti gli Italiani: gli Italiani singolarmente, individualmente considerati.

Noi, appartenenti ad un determinato organismo sindacale (la CISNAL-SCUOLA) non dobbiamo — sul piano della nostra lotta politica — confondere la nostra qualità d'italiani (persone fisiche) con la nostra posizione di militanti di un sindacato (sorto dopo il Fascismo).

Se come cittadini, come Italiani, come persone fisiche siamo liberi di decidere il nostro comportamento di fronte a qualsiasi interlocutore e a qualsivoglia problema, come militanti di un sindacato dobbiamo costringere i nostri avversari politici a mantenersi sul piano della realtà politica che si sostanzia degli innumerevoli problemi politici ed economici delle nostre categorie; dobbiamo costringerli a misurarsi sulla originalità delle nostre impostazioni e delle nostre risoluzioni.

Deviare da queste posizioni (che, ripetiamo, tengono conto della realtà politica attuale) significa fare il gioco degli avversari, significa cadere nella trappola che hanno tesa.

Gli avversari politici vogliono infatti che le nostre organizzazioni, come tali, assumano la difesa del Fascismo per condannare poi secondo le buone regole del regime imperante.

Fermi rimanendo i nostri orientamenti ideologici, in questa trappola non dobbiamo cadere.

Relativamente ai risultati della campagna elettorale, ci viene fatto di ripetere che in sede politica non basta fare la voce grossa del numero; bisogna avere le idee in testa e, soprattutto, disporre degli strumenti operativi per tentare di attuarle.

Ebbene, il raddoppio della forza parlamentare — e non solo parlamentare — del M.S.I. riteniamo sia elemento determinante per i prossimi impegni della CISNAL-SCUOLA. Lo tengano presente amici ed avversari.

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NON È MAI TROPPO TARDI!

Abbiamo avuto occasione di congratularci — nel numero scorso di questo giornale — per l'iniziativa della Federscuola (ANCISIM, SASMI, SNIA, SNPPR) relativamente ad alcune indennità a favore del personale della scuola secondaria ed artistica.

Questa volta dobbiamo estendere i nostri complimenti ad un altro sindacato autonomo: il SNSM.

In un corsivo pubblicato nel periodico del Sindacato (12 aprile 1972) ed avente ad oggetto il personale non insegnante, nel «pacchetto» rivendicativo troviamo tra l'altro:

— lo stato giuridico deve essere «unico» per tutto il personale che opera nella scuola;

— l'orario di servizio dovrà essere fissato in 36 ore settimanali e con un massimo di 6 ore continuative giornaliere;

— il personale ausiliario dovrà essere esonerato dalle pulizie;

— la istituzione del direttore amministrativo;

— la indennità di espansione scolastica.

Come dicevamo la volta scorsa, non possiamo che rallegrarci di tanto confluire nelle nostre posizioni... sperando ancora di più e meglio per il prossimo avvenire.

Come al solito, per la documentazione su quanto andiamo dicendo, rinviamo alla collezione de «La Scuola Nazionale» e, specificatamente, su alcuni dei numeri precedentemente indicati. Il rinvio per l'esonerazione dalle pulizie del personale ausiliario, è alla p.d.l. predisposta dalla CISNAL-Scuola e presentata alla Camera dei Deputati (n. 134 del 6 luglio 1968) dai deputati del MSI Turchi, Menicacci e Nicosia.

UN PROBLEMA DI FONDO

Il diritto allo studio

Il diritto allo studio riguarda tutti, quindi anche gli adulti e i vecchi, e non nella forma extrascolastica oppure parascolastica di integrazione nel mondo del lavoro, ma in quella, strettamente scolastica e di diritto ad un vero corso normale di studi.

I presupposti, su cui si fonda, in primo luogo riguardano l'inesistenza di differenze tra individui, quanto a dotazione mentale, tali da giustificare una esclusiva destinazione a svolgere un certo ruolo nella società.

In secondo luogo, non esistono tra i periodi di vita dell'uomo differenze, quanto a capacità e desiderio di apprendere, tali da consigliare una destinazione esclusiva di alcuni periodi — l'infanzia e la giovinezza — allo studio e di altri al lavoro ed al riposo.

Se è vero da un lato che l'infanzia, l'adolescenza e la fanciullezza sono favorevoli alla formazione, perché comprendono gli anni della vita in cui l'intuizione è più rapida, l'intelligenza più attiva la curiosità più viva, la memoria più ricettiva, è altrettanto vero, dall'altro lato, che l'età nella quale gli individui sono portati per gli studi non coincide sempre con l'età attuale della scolarità. Questa attitudine può presentarsi più tardi, cioè nella maturità, sollecitata dal clima competitivo, dalle esigenze di lavoro, dal fatto di rendersi conto che la istruzione ricevuta è insufficiente al punto da compromettere le possibilità di carriera, dal desiderio di sviluppare nuove capacità intellettuali o da una semplice sete di conoscere e di apprendere.

In terzo luogo, non esistono differenze di rendimento che siano dovute, nel corso degli studi, esclusivamente a differenze di condizioni scolastiche ed economiche. Bisogna tener conto anche di differenze di vantaggi e svantaggi iniziali, che sono incolmabili didatticamente. Infatti chi si avvantaggia della buona partenza tende a mantenere il vantaggio, anche se il suo rendimento, in determinate condizioni scolastiche, è pari a quello di bambini che sono partiti con un margine di svantaggio.

La parità delle condizioni scolastiche o di altro tipo, all'inizio della attività scolastica, può consentire al ragazzo svantaggiato di non perdere ulteriore terreno. Ma il terreno perduto è irrecuperabile o quasi.

Vi è la tesi sostenuta da insigni professori di pedagogia (Benjamin, Bloom - Univ. Chicago) secondo cui metà della intelligenza che il bambino possiederà nell'età matura si realizza nei primi quattro anni. Anche se non si volesse accettare totalmente questa tesi, è certo che i primi anni di vita sono decisivi per lo sviluppo mentale successivo.

Quindi dal momento stesso della nascita e quando il bambino comincia a fare le prime esperienze, iniziano i condizionamenti. E' per questo che l'idea della istruzione come efficace mezzo per assicurare l'uguaglianza in una società dove si nasce disuguali desta molte perplessità e suscita propositi di ripensamenti.

Se si esamina attentamente questo ultimo decennio di rapida espansione scolastica, si rileva che l'insegnamento come fattore egualitario ha dei notevoli ed evidenti limiti.

L'idea secondo la quale l'uguaglianza davanti all'educazione è acquisita al momento in cui si procurano a tutti le medesime facilitazioni è fallita.

Anche l'idea, pur giusta, di anticipare l'inizio dell'obbligo scola-

stico sotto i 6 anni è stata notevolmente ridimensionata nelle sue pretese da recenti esperienze condotte in diversi stati sulla educazione prescolastica: tali esperienze hanno messo in luce la poca efficacia dell'anticipazione dell'inizio dell'obbligo rispetto a quella che si era supposta.

Infine nemmeno gli esperimenti «compensatori» con la riduzione a metà degli alunni per ogni insegnante ha modificato le posizioni dei ragazzi privilegiati e di quelli meno favoriti.

Per concludere: sia la riduzione degli alunni, sia l'anticipazione dell'età d'inizio dell'obbligo scolastico si sono rivelate strategie necessarie, utili, ma non sufficienti.

In rapporto a questi presupposti, il diritto allo studio si dovrebbe articolare nelle tre seguenti forme:

1) opportunità a non includere in un solo periodo contenuti educativi e culturali che possono essere diluiti in un arco di tempo più lungo.

Negli Stati Uniti tale problema si è già posto da tempo e le proposte convergono nell'idea di scaglionare l'insegnamento di sedici anni che è dato attualmente tra i sei e i ventuno anni, «in un periodo più lungo di vita tra i sei e i trenta-quaranta anni». (Ciò è importante ai fini dei ritardi scolastici e del loro recupero).

Un'educazione che si estenda oltre la giovinezza si presta di più a raggiungere i suoi fini anche per la maggiore scelta di strategie e strumenti offerti dalla moderna civiltà della quale si può avvalere anche per lo sviluppo delle considerevoli attitudini latenti degli individui. Gli attuali sistemi scolastici non sono in grado di sviluppare che una frazione di queste attitudini latenti.

2) Opportunità a non ritardare l'inserimento nel mondo del lavoro, dato che nessun lavoro è definitivo e nessun programma, polivalente che sia, è in grado di prevedere ciò che accadrà anche nel giro di pochi anni.

Un siffatto sistema avrebbe delle influenze su tutti i tipi di insegnamento secondario di secondo grado, nel senso che i giovani sarebbero obbligati ad orientare le loro scelte verso le diverse branche del mondo del lavoro.

E' da ritenere, quindi, che l'introduzione dell'educazione ricorrente rompa con l'attuale quadro scolastico ed abbia considerevoli ripercussioni su tutti gli altri settori di insegnamento.

La politica che ancora oggi si pratica per l'insegnamento, nel suo insieme, è fondata sul principio che si possano risolvere i problemi urgenti creando attività di completamento senza intaccare i fondamenti del Sistema Scolastico.

Ora è da chiedersi se una politica di questo tipo può ridurre gli ostacoli economici e sociali.

3) Obbligo di lavoro da parte dei giovani, nella esatta misura in cui tale obbligo comporta il diritto allo studio degli adulti.

Una situazione di questo genere potrà provocare dei ritardi individuali, ma in complesso porterà ad una maggiore produzione, perché la scuola non sarà più monopolizzata dalla gioventù.

C'è quindi una vera incompatibilità tra il diritto allo studio per tutti (esigenza di tutte le società progredite o no), e la scuola intesa come preparazione al lavoro e come sviluppo della personalità.

Se si accetta il primo principio, bisogna accettare necessariamente una modifica del secondo.

EZIO LOZZI

Scuola elementare

Scadenze O.M. 14 aprile 1972

1) ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INSEGNANTI

16-5-1972 - termine ultimo consentito per l'arrivo al provveditorato di appartenenza della domanda di trasferimento per compensazione da parte dei nominati a tempo indeterminato, non licenziabili. (da allegare: certificato di servizio e ogni altro titolo valutabile, scheda).

27-5-1972 - termine ultimo per la presentazione delle domande di incarico e supplenza da parte degli aspiranti non iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti (o non iscritti nella graduatoria permanente della provincia di residenza, in cui vogliono invece presentare la domanda suddetta). (Alla domanda — che può essere inoltrata esclusivamente nella provincia di residenza — devono essere allegati: a) i titoli di valutazione, di preferenza e di precedenza; b) la scheda. E' consentito il riferimento a documenti già presentati al provveditorato o a titoli che, comunque, il provveditorato dovrebbe rilasciare es. il risultato del concorso, sostenuto in quella provincia).

27-2-1972 - termine ultimo per l'acquisto della residenza da parte degli aspiranti non iscritti nelle graduatorie permanenti.

25-5-1972 - termine per l'inoltro, al Provveditorato agli Studi, — da parte degli organi provinciali dei

sindacati nazionali della scuola el. — delle richieste di inclusione di propri rappresentanti nelle Commissioni incarichi e supplenze.

9-9-1972 - termine ultimo per la presentazione delle domande d'incarico e supplenza (designando a tal uopo il Circolo didattico preferito) da parte degli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti. Questi aspiranti devono aver conseguito il requisito della residenza entro il 9-6-72.

9-6-1972 - termine per l'acquisto della residenza da parte degli insegnanti, iscritti nelle graduatorie permanenti, che aspirino all'incarico o alle supplenze nella provincia in cui risultano iscritti. (Si consiglia di non inoltrare la domanda, prima di questa data).

N.B. - Nessun adempimento è previsto a carico degli insegnanti

Convegno ENIPLA a Caserta

"Istruzione professionale dei lavoratori — Crisi della Scuola — Scuola Materna Statale: sue funzioni e doveri dello Stato" è stato l'interessante tema del primo Convegno provinciale, organizzato dall'Ente Nazionale Istruzione Professionale Lavoratori di Caserta.

Gli scopi del convegno sono

già nominati a tempo indeterminato e non licenziabili in applicazione dell'art. 6, comma 7, e dell'art. 9, comma 1° e 2°, della legge 24-9-1971 n. 820, secondo le disposizioni del paragrafo I dell'O.M. n. 295 del 14-X-1971, come pure a carico dei nominati a tempo indeterminato ma senza dichiarazione di non licenziabilità.

Costoro hanno, tuttavia, facoltà di presentare titoli di specializzazione (a suo tempo non prodotti), entro il termine del 27 maggio 1972.

2) ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI SCOLASTICI

30-6-1972 - pubblicazione all'albo del provveditorato a) dell'elenco degli insegnanti nominati a tempo indeterminato e non licenziabili; b) dell'elenco degli insegnanti nominati a tempo indeterminato ma senza dichiarazione di non licenziabilità.

20-9-1972 - pubblicazione dell'elenco degli iscritti nella graduatoria prov. permanente che hanno presentato, in termini, domanda per gli incarichi e le supplenze.

stati illustrati dal segretario provinciale della CISNAL, De Florio, il Sindacato che ha promosso la formazione dell'Ente, quale strumento di promozione sociale dei lavoratori, ai quali è doveroso offrire nuove e sempre più valide possibilità di inserimento produttivo. Mario De Florio, dopo aver, quindi, portato il saluto dell'on. Gianni Roberti, impegnato a Roma per motivi sindacali, ha ceduto la parola al dirigente regionale dell'ENIPLA, il prof. Antonio Cannata. Questi, in rapida sintesi, ha messo a nudo i mali che affliggono la scuola e quindi l'istruzione professionale dei giovani, accennando anche a quella che dovrebbe essere la funzione del docente, lungi da certe distorsioni invalse negli ultimi tempi sotto la spinta di ideologie eversive della cultura tradizionale.

I difetti della scuola italiana sono stati, quindi, messi a fuoco dalla prof.essa Adriana Palomby, vice-presidente nazionale dell'ENIPLA.

Invero — ha detto la sign. Palomby — oggi noi docenti dobbiamo recepire la contestazione giovanile, con la massima apertura verso i problemi che ci vengono prospettati, per evitare che la contestazione eversiva prenda sempre maggiormente corpo, portando solo distruzione e squilibri di fondo.

Proficui e vivi di interesse gli interventi. Il prof. Augusto De Angelis, del Liceo "Giannone" di Caserta, dopo aver messo a nudo i motivi di crisi che aleggiavano nella scuola, ha sottolineato la gravità di certa editoria faziosa ed antistorica, che concorre ad ingenerare nei giovani concetti ed idee che producono distorsioni spesso irreversibili nella formazione delle coscienze autenticamente nazionali e democratiche dei giovani, i quali, dalla scuola, dovrebbero trarre il meglio per la propria formazione umana e sociale.

Circostanziati e ricchi di interesse pratico anche gli interventi della direttrice didattica a riposo, Luisa Iannone (la quale ha sostenuto la necessità che i docenti siano innanzitutto istruiti secondo le tecniche della pedagogia e della psicologia), del prof. Giulio Giordano, del Preside La Marra, del rag. Raucci, il quale ha ribadito la opportunità di una impellente qualificazione tecnica per il Ministro preposto al Dicastero della Pubblica Istruzione).

Le conclusioni sono state tratte dalla professoressa Palomby la quale ha auspicato — confortata dalle assicurazioni pronunziate in tal senso del segretario provinciale della CISNAL De Florio — ulteriori incontri a Caserta sul tema tanto delicato ed attuale della istruzione professionale dei lavoratori, attraverso l'insostituibile momento formativo della scuola, in tutti i suoi ordini e gradi.

Iniziativa del SISME-CISNAL

I corsi CRACIS

Il 29 gennaio '72, la Segreteria Nazionale del Sisme-Cisnal sottoponeva al Ministro della P.I. alcune proposte riguardanti i corsi CRACIS:

29 gennaio 1972

On. Riccardo MISASI
Ministro della P.I.
Roma

On Sig. Ministro,

al fine di consentire un migliore funzionamento dei Corsi CRACIS e al fine di dare stabilità di lavoro agli insegnanti che prestano servizio presso tali corsi, ci permettiamo di proporre:

- 1) di estendere la nomina a tempo indeterminato anche ai suddetti insegnanti;
- 2) di disporre il pagamento dello stipendio per i mesi estivi per coloro che hanno prestato servizio nell'anno scolastico 1971-72.

Queste proposte nascono da alcune considerazioni che brevemente ci permettiamo di esporle:

a) il personale insegnante presta servizio soltanto nel periodo 1° ottobre-31 maggio, il che comporta il mancato pagamento dello stipendio durante i mesi estivi. E' questa una ragione che allontana notevolmente gli insegnanti dal prestare servizio presso tali corsi, poiché una norma eccessivamente restrittiva e ingiusta li priva della possibilità di sostentamento per diversi mesi dell'anno e, in particolare, li pone in una condizione di inferiorità rispetto agli altri insegnanti che prestano servizio nelle normali scuole medie;

b) il personale dei corsi CRACIS svolge un'attività di eccezionale delicatezza ed importanza, poiché opera fra giovani di età di gran lunga superiore a quella degli alunni della scuola media (esempio i corsi CRACIS per militari e per operai adulti). Purtroppo non viene tenuto alcun conto delle difficoltà e dei disagi da superare da parte degli insegnanti;

c) il personale insegnante dei corsi CRACIS, a causa della instabilità del servizio, tende ad abbandonare l'attività che presta e a ricercare attività diverse, il che comporta, durante l'anno scolastico, continui cambiamenti di insegnanti, con danni notevoli per coloro che frequentano i corsi;

d) ragioni di giustizia impongono l'equiparazione degli insegnanti dei corsi CRACIS con quelli di libere attività complementari nel doposcuola e con gli assistenti alla prescuola ed alla inter-scuola, i quali percepiscono lo stipendio durante le vacanze estive.

Nel pregarLa di voler prendere in considerazione le nostre proposte, inviamo distinti ossequi.

Il Segretario Nazionale
Paride De Bella

Ecco la risposta del Ministro:

In relazione a quanto fatto presente con la nota cui si risponde, si precisa anzitutto che la durata della nomina e il trattamento economico degli insegnanti dei CRACIS sono, attualmente, regolati, come per tutti gli altri insegnanti di scuola popolare, dall'art. 4 DLCP 17 dicembre 1947 n. 1599, quale risulta modificato dall'articolo unico della legge 16 aprile 1953 n. 326.

Tale norma stabilisce, tra l'altro, che l'insegnamento nei suddetti corsi è affidato per incarico provvisorio e che il com-

penso è dovuto per i soli mesi di effettivo servizio.

Pertanto, eventuali modifiche della disciplina vigente in materia potranno essere introdotte soltanto con provvedimenti legislativi che, per altro, sono già allo studio nell'ambito della più generale riforma delle istituzioni per l'educazione degli adulti.

Si deve, però, far presente fin d'ora che, mentre sembra possibile, ove si riesca a superare l'ostacolo della copertura finanziaria, l'estensione agli insegnanti di cui trattasi delle norme che regolano il trattamento economico dei loro colleghi delle scuole elementari e medie durante i mesi estivi, la proposta estensione dell'istituto della nomina a tempo indeterminato trova un obiettivo ostacolo nella natura stessa dei corsi.

Si tratta, infatti, di istituzioni che, per la loro preminente finalità di recupero degli inadempienti all'obbligo scolastico, debbono, di anno in anno, essere adeguate alle esigenze e, perciò, non presentano quei caratteri di stabilità riscontrabili negli altri tipi di scuole e da cui deriva anche la possibilità di nomine a tempo indeterminato.

IL MINISTRO
Misasi

Animatori del doposcuola

All'On. Riccardo MISASI
Ministro della P.I.
Viale Trastevere
00100 ROMA

22 Aprile 1972

La Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL si permette sollecitare alla S.V. la soluzione del problema degli animatori di doposcuola della Scuola Media.

Questa Segreteria Nazionale ritiene sia necessaria:

1) che una precisa regolamentazione della materia fissi le forme di "animazione", i contenuti e le finalità;

2) che l'ammissione alle graduatorie provinciali degli Animatori presso i Provveditorati agli Studi sia riservata prima agli abilitati, poi ai laureati e in terzo luogo agli "esperti";

3) che vengano estese agli "animatori" sia la nomina a tempo indeterminato, sia la concessione della qualifica per il servizio prestato.

Distinti ossequi.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Paride De Bella)

Concorso a cattedre

On. Riccardo MISASI
Ministro per la P.I.

10 Maggio 1972

In relazione al Concorso bandito da Codesto Ministero con D. M. 30 giugno 1971, questa Segreteria Nazionale si permette di proporre un rinvio del Concorso, in attesa del prossimo grande concorso che dovrà essere bandito in base alla legge 1074.

Nel caso che tale rinvio non possa essere effettuato, questa Segreteria Nazionale si prega di chiedere se al Concorso stesso possano essere ammessi anche i non abilitati.

Gradiremmo una urgente risposta. Distinti ossequi.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Paride De Bella)

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Diminuiti gli stipendi di almeno ottomila lire

Fra i diversi motivi dello sciopero del 24 e 25 novembre scorso, figurava una «voce», forse non appariscente, ma certo determinante, nell'illustrare la condizione dell'insegnante in questa società.

Infatti si chiedeva che l'indennità integrativa speciale (uno dei tanti elementi che concorrono a formare il nostro magro stipendio) fosse commisurata non solo alla prima fascia retributiva di L. 40.000, ma all'intero stipendio. E' noto che questa Indennità dovrebbe difendere la capacità di acquisto dello stipendio, dal deterioramento causato dall'inflazione. Gli aumenti periodici di questa indennità compenserebbero la svalutazione della moneta. Analogamente, nel settore privatistico, esiste la indennità di contingenza, con la stessa identica funzione, ma mentre questa è aggiornata ogni tre mesi (ed ogni trimestre, ben lo leggiamo sui quotidiani, di tanto aumenta il costo della vita, di tanti punti scatta la contingenza), per gli statali capita solo una volta all'anno. In altre parole i nostri stipendi non si muovono con l'inflazione, ma la subiscono, salvo adeguarsi ad essa dopo un anno. Non è però questo l'unico danno sofferto. Infatti, una volta rilevato, consuntivamente, il deprezzamento della moneta (quest'anno 8 per cento) all'insegnante non è corrisposto un proporzionale aumento (8 per cento sullo stipendio poiché tutto lo stipendio ha subito la falcidia dell'inflazione) ma un aumento ridotto, simbolico (8 per cento su solo 40.000). Così, in pratica, a gennaio, lo statale può misurare la diminuzione del proprio stipendio dalla stessa misura dell'aumento percepito. Maggiore è l'aumento e maggiore sarà stato e sarà la diminuzione dello stipendio. Non sono bisticci di parole.

Il recente aumento ottenuto di L. 3.200 corrisponde ad una svalutazione dell'8 per cento sofferta nel 1971. Ora, dato che lo stipendio iniziale, ruolo B, corrisponde a circa 140.000 lire, si deduce che, sempre nel 1971, questo stipendio svalutato dell'8 per cento, è, in termini reali, non monetari, sceso di L. 11.200, cioè a circa 129.000 lire. E' subito tratta la conclusione: con un aumento di L. 3.200 si soffre un danno di L. 8.000 almeno ogni mese.

Fra i motivi che hanno determinato l'ultimo sciopero, dicevamo, v'era anche la richiesta di adeguamento della Indennità integrativa speciale alla intera retribuzione. E' un diritto basilare, pensiamo, pretendere di essere retribuiti con lo stesso stipendio, se la prestazione è stata la stessa. Si può discutere sui tempi e le modalità delle riforme, si possono differire le richieste di miglioramenti economici, ma pretendere di essere pagati con la stessa quantità di buona moneta è forse troppo?

Si tratta di una richiesta onesta e pulita. Comunque è mancato l'appoggio di quelle Confederazioni Ministeriali che, nella scalata ad un potere politico, e quindi al di fuori dei compiti naturali delle Associazioni di Categoria, pretendono di far scioperare gli insegnanti per i metalmeccanici o per gli edili, ma non viceversa; portando avanti una politica che è discutibile quanto possa interessare gli insegnanti o la scuola, ma che è indiscutibilmente negli interessi del Ministro Misasi.

Disposizioni ufficiali

ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO

Corsi speciali

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

VEDUTA la legge 6-12-1971, n. 1074; VEDUTO il D.M. 2-3-1972, concernente « Nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante di arte applicata e di assistente nei licei artistici »;

VEDUTA la circolare n. 257 del 16 marzo 1972;

SENTITO il parere del Comitato di esperti di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

ORDINA:

Art. 1

Nel corrente anno scolastico 1971-72 saranno svolti corsi speciali per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento secondario, ai quali sono ammessi i docenti indicati nell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, che abbiano fatto domanda entro i termini e secondo le modalità stabilite con la circolare ministeriale prot. n. 257 del 16 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

I corsi abilitanti speciali per l'anno 1971-72 saranno organizzati di regola su base regionale e, per le province di Trento e Bolzano, su base provinciale.

Le Commissioni regionali e provinciali, costituite ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 6-12-1971, n. 1074, formularanno il piano istitutivo dei corsi, secondo i criteri indicati nei successivi articoli.

Art. 2

Le competenti Commissioni regionali, appena in possesso delle domande documentate degli aspiranti, procederanno, ai fini dell'ammissione ai corrispondenti corsi all'accertamento dei titoli professionali per le classi di abilitazione numero 24 e 57, per le quali, ai sensi dell'art. 9 della legge 1074, non è stato previsto uno specifico titolo di studio.

Art. 3

I corsi speciali di cui, al precedente art. 1, a carattere teorico-pratico, intesi a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, avranno attuazione in due fasi: la prima, per complessive 50 ore di attività, sarà diretta a favorire, nella visione democratica della società e della scuola, la conoscenza fondamentale dei problemi dell'educazione e della didattica generale.

Le 50 ore saranno svolte nel periodo maggio-giugno 1972, con inizio non successivo al 15 maggio e termine di regola entro il 6 giugno 1972.

La seconda parte del corso, con orario continuativo della durata di un mese, sarà attuata nel settembre 1972.

La seconda fase sarà diretta a promuo-

vere l'approfondimento delle discipline oggetto di insegnamento e la conoscenza della loro didattica specifica.

Sia nella prima che nella seconda fase dei corsi dovrà essere dato particolare rilievo alla partecipazione attiva a gruppi di studio, seminari, applicazioni, esercitazioni ed eventuali visite.

Art. 4

Le direttive generali per la formulazione del piano relativo alle scienze dell'educazione ed ai problemi di didattica generale sono allegate alla presente ordinanza, di cui costituiscono parte integrante.

Le direttive generali per la formulazione dei piani di studio riguardanti le discipline comprese nelle singole classi di abilitazione e relative sottoclassi e sezioni, saranno dettate con successiva ordinanza. Con la stessa ordinanza saranno indicate anche le modalità di svolgimento della prova finale e fissati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a tale prova.

Art. 5

La formulazione dei piani di studio relativi ai corsi speciali è demandata ai corpi docenti dei singoli corsi, i quali provvederanno agli opportuni adattamenti delle direttive generali alle esigenze di ciascun corso, avendo cura di sviluppare in maniera adeguata le parti in cui le direttive si articolano.

I partecipanti ai corsi possono collaborare con i corpi docenti all'organizzazione dei corsi stessi ed all'attuazione dei piani di studio, proponendo idonee forme di attività per l'attuazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 6

Valutato il numero degli aspiranti, le Commissioni di cui al precedente articolo formuleranno il piano istitutivo dei corsi speciali, seguendo criteri di decentramento territoriale.

A tal fine la regione potrà essere divisa in unità territoriali minori, di estensione diversa per le varie classi di abilitazione a seconda del numero degli ammessi a ciascuna classe, intorno ad un centro individuato tenendo conto delle istituzioni scolastiche esistenti nel centro e nelle località intorno ad esso, delle possibilità ricettive, della presenza di attrezzature e soprattutto della accessibilità delle sedi di servizio degli ammessi. Tali unità territoriali possono comprendere anche località di province diverse dalla stessa regione.

I corsi saranno organizzati per classi e sottoclassi di abilitazione.

A ciascun corso saranno assegnati in media da sessanta ad ottanta partecipanti. Si istituiscono corsi su base regionale anche quando gli ammessi a ciascun corso in tutta la regione siano meno di

sessanta, purché il loro numero non sia inferiore a venti.

Quando il numero degli iscritti ad un corso sia inferiore a venti, essi saranno assegnati a corsi interregionali e nazionali. I corsi interregionali e nazionali verranno formalmente costituiti prima della seconda fase del corso; nella prima fase, per le attività relative alle scienze della educazione e alla didattica generale, gli interessati saranno assegnati al corso più vicino fra quelli istituiti nella regione per le classi di abilitazione aventi un numero sufficiente di ammessi.

Al fine di conseguire un ulteriore decentramento di attività dei corsi regionali nella loro prima fase di attuazione, perché i partecipanti possano contemporaneamente frequentare i corsi ed adempiere ai loro obblighi scolastici, è consentito anche distribuire gli iscritti di un unico corso in due o più sottogruppi funzionali in sedi differenti.

I piani istitutivi formulati dalle Commissioni regionali saranno subito comunicati a questo Ministero.

Art. 7

Formulato il piano istitutivo dei corsi e tenendo in particolare considerazione la dislocazione dei gruppi in cui sarà necessario o opportuno articolare, ai sensi degli articoli seguenti, ciascun corso, le Commissioni regionali procederanno, ai sensi del successivo art. 9, alla nomina delle commissioni per ciascuna classe o sottoclasse di abilitazione. Le commissioni saranno formate di almeno tre o più docenti, di cui almeno uno qualificato nelle scienze della educazione.

Per le classi di abilitazione che prevedono anche sezioni aggiunte dovrà tenersi conto, sia per l'organizzazione dei corsi che per la composizione delle commissioni, del fatto che il corso va svolto contemporaneamente per la classe e per le relative sezioni; il numero dei docenti sarà aumentato di una unità per ogni sezione aggiunta.

Al fine di attuare, in relazione alle esigenze locali, il massimo decentramento di funzionamento dei corsi e dei vari gruppi in cui sarà possibile articolare i singoli corsi, i docenti, e in ispecie quelli di discipline dell'educazione, potranno essere nominati anche in più corsi, particolarmente in quelli aventi un minor numero di partecipanti. In tal modo sarà possibile riunire in un medesimo gruppo e per lo svolgimento delle attività relative alla prima fase del corso, anche partecipanti a corsi diversi, ai sensi del successivo art. 10.

Art. 8

Sempre al fine di consentire ai partecipanti di adempiere ai propri ordinari impegni scolastici nella prima fase di attuazione dei corsi speciali, destinata all'approfondimento delle scienze dell'educazione, le lezioni e le altre attività saranno svolte in ore pomeridiane o serali. Nelle località, in cui ci siano scuole che funzionino con i doppi turni e il numero degli aspiranti lo consenta, i corsi potranno anche essere attuati in ore antimeridiane, per la partecipazione dei docenti impegnati in orario di servizio pomeridiano.

Art. 9

La Commissione regionale o provinciale nomina il personale docente dei corsi, provvedendo con docenti universitari, con personale direttivo ed insegnante di istituti d'istruzione secondaria ed artistica ed eventualmente con esperti, in casi di necessità, per materie tecniche e artistiche.

Art. 10

Nella prima riunione il corpo docente dei singoli corsi, fermo restando il carattere unitario della sua funzione e della conseguente attività in tutti i momenti dello svolgimento del corso, nominerà nel proprio seno un coordinatore responsabile.

Nel predisporre, con la collaborazione dei partecipanti al corso, il piano della propria attività, il corpo docente farà riferimento alle forme di decentramento attuato a norma dell'art. 7 e, in particolare, all'eventuale distribuzione, nella prima fase, dei partecipanti ai corsi in sottogruppi.

I docenti terranno, inoltre, conto che nella prima fase del corso, dovranno essere realizzate almeno 50 ore di attività, le quali, così come nel mese continuativo, comprenderanno sia le lezioni teoriche che i seminari e i gruppi di lavoro. Sarà pertanto possibile svolgere le diverse forme di attività in giorni della settimana anche differenti per ciascun sottogruppo, con l'intervento in ogni caso di almeno uno dei docenti.

Se uno o più docenti siano stati nominati in più corsi, i piani di attività saranno formulati tenendo presente anche la possibilità e l'opportunità per il docente comune di seguire congiuntamente i partecipanti di corsi diversi funzionali nella stessa sede o che in una stessa sede possano agevolmente accedere.

Art. 11

In relazione a situazioni del tutto particolari, da motivare caso per caso, i corpi docenti possono proporre e le Commissioni regionali previste dall'art. 4 della legge n. 1074 e approvare anche forme di organizzazione diverse da quelle indicate con la presente ordinanza, purché le proposte intese ad una maggiore articolazione dei corsi per far fronte alla particolare varietà delle situazioni concrete, siano adottate nel rispetto delle finalità della legge n. 1074.

Allo stesso fine, di adeguamento della disciplina comune alle singole esigenze

locali, si potrà anche prevedere la proroga della conclusione della prima fase ad un termine successivo al 6 giugno, ma comunque non oltre il 25 dello stesso mese.

Art. 12

Il piano istitutivo dei corsi sarà comunicato alle istituzioni scolastiche della Regione. Quando, in relazione al numero degli ammessi, nella Regione si istituiscano più corsi per la stessa classe di abilitazione o i corsi svolgano la propria attività per gruppi decentrati, ai sensi dei precedenti articoli, l'assegnazione a ciascun corso ed a ciascun gruppo è disposta tenendo conto della dislocazione delle scuole di appartenenza degli interessati; conseguentemente non sarà necessario l'invio di singole lettere di ammissione e coloro che, avendo presentato domanda di partecipazione ai corsi, non siano stati espressamente esclusi con motivate lettere del Sovrintendente scolastico prima dell'inizio dei corsi stessi, vi si intendono senz'altro ammessi.

Art. 13

Al personale direttivo, docente ed esperto incaricato delle varie attività relative ai corsi, è attribuito, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di effettiva attività svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale, corrispondente al parametro in godimento. Per coloro che non siano dipendenti della Pubblica Amministrazione tale compenso è rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397.

Al predetto personale sarà attribuito anche, ove spetti, il trattamento di missione.

Art. 14

I partecipanti ai corsi, i quali anche per ragioni indipendenti della loro volontà, nella prima parte del corso, abbiano fatto un numero di assenze, dalle lezioni e dalle altre attività previste, superiore ad un quarto, saranno esclusi dall'ulteriore frequenza del corso e dalle prove finali.

Gli insegnanti che, avendo presentato domanda di partecipazione ai corsi, si trovino in servizio militare in Regione diversa da quella della propria scuola, possono chiedere di frequentare il corso nella Regione in cui prestano servizio militare con istanza diretta al Sovrintendente di questa Regione, ma inviata per il tramite del Sovrintendente della Regione di titolarità, perché quest'ultimo possa confermare il diritto al corso e curare che sia deennato dagli iscritti ai corsi nel territorio di propria competenza.

*

LINEE DIRETTIVE DEI PIANI DI STUDIO CONCERNENTI LA CONOSCENZA FONDAMENTALE DEI PROBLEMI DELLA EDUCAZIONE

PREMESSA

Nello svolgimento delle varie parti delle linee direttive, si terrà conto della partecipazione degli iscritti a corsi relativi a classi di abilitazione di I e II grado. Le lezioni, i seminari e i gruppi di studio costituiranno occasione per dialoghi e discussioni. Gioverà insistere sul-

l'importanza che ha, per la comprensione degli argomenti trattati (anche scientifici), la conoscenza del processo storico del loro sviluppo.

E' essenziale un insistente stimolo a lettura, attraverso l'adeguata informazione con rassegna critica delle fondamentali opere di pedagogia, psico-pedagogia, sociologia dell'educazione, didattica generale e speciale e delle principali riviste delle suddette discipline, delle opere che studiano i problemi dell'adolescenza.

1 - PEDAGOGIA - PSICOPEDAGOGIA - SOCIOLOGIA DELL'EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA

1) La funzione sociale dell'educazione e le fondamentali teorie moderne della educazione.

2) Il concetto di educazione come correlazione di formazione ed istruzione.

I fini dell'educazione nella società contemporanea.

L'educazione permanente.

3) I fattori psico-sociali dell'educazione.

a) Aspetti e fattori psicologici dello sviluppo della personalità. Psicologia della personalità. Sviluppo mentale ed educazione. Psicologia dell'età evolutiva con particolare riferimento ai problemi della adolescenza.

b) Aspetti e fattori sociologici dello sviluppo della personalità. Cultura e personalità. Socializzazione e mobilità sociale. La società e gli adolescenti, i movimenti giovanili. Le influenze socio-culturali del progresso tecnologico e corrispondenti istanze educative. L'effetto delle comunicazioni di massa sullo sviluppo della personalità.

Il tempo libero e l'educazione.

4) Il rapporto educativo.

La relazione educatore-educando e la mediazione sociale. La dinamica del rapporto. Il ruolo e la funzione dell'insegnante.

Autorità ed autoritarismo nel rapporto educativo.

5) Il rapporto scuola-famiglia.

6) La funzione sociale della scuola.

Le strutture democratiche della scuola comunitaria. La scuola a tempo pieno. Il diritto allo studio.

7) Il problema del disadattamento sociale.

Il disadattamento scolastico.

II - DIDATTICA GENERALE

1) Insegnamento e apprendimento.

2) Il problema dei contenuti.

L'unità della cultura e l'interdisciplinarietà.

3) Le strutture dell'apprendimento scolastico.

4) I metodi dell'apprendimento.

La lezione - La ricerca.

Individualizzazione e socializzazione dell'apprendimento.

La sperimentazione didattica. Le nuove tecnologie.

5) Il problema della valutazione scolastica.

Classificazione, misurazione e valutazione.

La funzione della valutazione.

Metodi e mezzi di valutazione.

6) L'orientamento scolastico e professionale.

I servizi complementari del lavoro scolastico.

Graduatorie assunzioni in ruolo

Il supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 40-41 in data 7-14 ottobre 1971, pubblica numerose graduatorie, formulate in applicazione di leggi emanate negli ultimi anni per l'assunzione di insegnanti nei ruoli.

Un primo gruppo è costituito da graduatorie formulate ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Fra queste, le graduatorie nazionali previste dall'art. 6, secondo e terzo comma, della legge citata, per gli insegnanti, nella scuola media, di materie letterarie (classe I), lingue straniere (classi 2a, 2b, 2c, 2d), matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali (classe 3), educazione artistica e musicale (classi 4 e 6), educazione fisica maschile e femminile (tab. E.F.). Si ricorda che le corrispondenti graduatorie provinciali, di cui all'art. 4 della predetta legge, sono già state pubblicate nei supplementi ordinari al Bollettino ufficiale, p. II, n. 39 del 25 settembre 1969 (materie letterarie) n. 43-44 del 23-30 ottobre 1969 (lingue straniere e matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali) e n. 47-48 supplemento ordinario n. 2) del 20-27 novembre 1969 (educazione artistica, educazione musicale ed educazione fisica).

Nello stesso gruppo della legge 603, il fascicolo pubblica le graduatorie per la scuola media con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano per: tedesco, storia ed educazione civica e geografia (classe 1), lingua italiana (classe 1-bis), matematica, osserv. etc. (classe 3), educazione artistica (classe 4), applicazioni tecniche femminili (classe 5b), educazione musicale (classe 6);

Un secondo gruppo comprende le graduatorie formulate per la scuola media in lingua tedesca ai sensi delle leggi 20 marzo 1968, n. 327 e 7 ottobre 1969, n. 748 (leggi Racchetti I Racchetti II), classi 1, 1-bis, 3, 4, 6 ed E.F.

Un terzo gruppo è costituito dalle graduatorie formulate ai sensi della legge 9 marzo 1967, n. 150, per l'assunzione in ruolo del personale insegnante e non insegnante in servizio nelle scuole annessi ai convitti nazionali.

Il fascicolo, infine, contiene numerosi decreti di rettifica alle graduatorie formulate ai sensi della legge 1966/603 e della legge 1961/831.

Della pubblicazione dei suddetti provvedimenti dà notizia, con separati avvisi, la Gazzetta ufficiale n. 44 del 17 febbraio 1972; da questa data - a norma dell'art. 7 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - decorre il termine per le eventuali impugnative.

NOTIZIE UTILI

Accademie e Conservatori

Ordinanza Incarichi e Supplenze nelle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori di Musica, nei Licei Artistici, negli Istituti d'Arte e nelle Scuole Medie annessi.

Informiamo gli interessati che la Commissione nominata dal Ministero per la compilazione della suddetta Ordinanza Ministeriale ha esaurito i propri lavori, prolungatisi nel tempo per la necessità di coordinare le nuove norme con la Legge 1074 sui Corsi Abilitanti, e che l'Ordinanza stessa sarà quasi certamente pubblicata entro il 15 maggio (scadenza per la presentazione delle domande 31 maggio).

Ai lavori ha attivamente e assiduamente partecipato, in rappresentanza del Sisme-Cisnal, l'Architetto prof. Spartaco Biliotti.

Certificati di abilitazione

Informiamo gli interessati che l'Ufficio Concorsi del Ministero Pubblica Istruzione sta provvedendo al rilascio dei certificati richiesti lo scorso anno con il seguente ordine: lettere (attualmente è in corso il rilascio), lingue, matematica, educazione artistica, applicazione tecniche, educazione musicale.

I certificati di abilitazione di disegno per gli istituti superiori saranno inviati contemporaneamente con quelli di educazione artistica.

Racchetti I e II e '831'

Da informazioni assunte in ambienti ministeriali, risulta che entro il mese di maggio dovrebbero essere esaurite le residue nomine per "lettere" e per "matematica".

Legge 359

Siamo in grado di assicurare gli interessati che, in applicazione della legge 359 del 1968, la graduatoria degli aspiranti all'immissione in ruolo per l'insegnamento della Anatomia Artistica nei Licei Artistici è stata compilata dall'apposita Commissione Ministeriale ed è alla firma del Ministro.

Anche per le altre materie le apposite Commissioni lavorano per l'assetto delle graduatorie: in modo particolare si prevede che entro il corrente mese di maggio sarà definitivamente compilata la graduatoria per l'insegnamento di Disegno Geometrico, Prospettiva e Architettura nei Licei Artistici. Non mancheremo di dare ulteriori notizie.

Disposizioni ufficiali

DOCENTI ABILITATI

Immissione in ruolo

In applicazione dell'art. 7 della legge n. 1074, il Ministro per la P.I., in data 18 aprile 1972, ha firmato il decreto relativo alla immissione in ruolo dei docenti abilitati, con almeno due anni di servizio dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, con qualifica non inferiore a buono, alla data del 2 gennaio 1972.

Poiché il termine per la presentazione della domanda è di soli trenta giorni dalla data della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale (pubblicazione non ancora avvenuta, mentre andiamo in macchina), crediamo opportuno pubblicare gli articoli 21 e 22, che comprendono l'elenco dei documenti da allegare alla domanda e quanto è richiesto per la compilazione della stessa.

ART. 21

Gli insegnanti di cui ai precedenti articoli possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie permanenti ai fini della immissione in ruolo anche se abbiano superato il limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi ordinari.

Tutti gli aspiranti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande devono possedere, oltre ai titoli professionali, culturali e didattici indicati nei precedenti articoli, i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- 2) buona condotta;
- 3) godimento dei diritti politici;
- 4) idoneità fisica all'insegnamento, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che avranno titolo all'immissione in ruolo.

I non vedenti possono essere ammessi, ai sensi delle leggi 4 giugno 1962, n. 601 e 29 settembre 1967, n. 946, solo per le classi di concorso XIX (discipline giuridiche ed economiche), XXIX e XXX (educazione musicale), XLIII e XLVI (lingue e letterature straniere), XL, LI, LII e LIII (materia letteraria), LXXVI e LXXVII (scienze umane e storia), oltretutto per le cattedre delle scuole secondarie per ciechi di cui all'art. 15 del presente decreto.

Non possono aspirare all'inclusione nelle graduatorie:

- a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b) coloro che sono stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica amministrazione;
- c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

E' uscito

ALTERNATIVA

Bollettino mensile di informazione e cultura sindacale della CISNAL SCUOLA di Piacenza. Gli uffici sono in piazzetta Tempio, 56 - 29100 Piacenza.

e) coloro che sono incorsi nella sanzione disciplinare della esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, ovvero nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'insegnamento di cui all'articolo 16, n. 5 della medesima legge, qualora alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande non sia trascorso il termine di sospensione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sospensione stessa;

f) gli insegnanti elementari di ruolo che sono incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento o della interdizione scolastica di cui all'art. 1, numeri 4 e 5, del regio decreto 13 settembre 1940, n. 1469;

g) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande hanno superato il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori degli istituti e scuole di istruzione secondaria.

Le domande degli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente e dai precedenti articoli verranno respinte, al momento in cui ne siano emerse le ragioni, con motivata comunicazione diretta all'interessato.

ART. 22

Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti devono presentare domanda al Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio speciale assunzioni in ruolo di idonei e abilitati.

Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti per le scuole secondarie con lingua di insegnamento tedesca e nelle graduatorie regionali permanenti per le scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena devono presentare domanda, rispettivamente, al Provveditore agli Studi di Bolzano e al Provveditore agli Studi di Trieste.

Nelle domande, da redigere in carta da bollo da L. 500 in conformità all'unito modello (allegato C), gli aspiranti devono dichiarare, a pena di nullità delle domande stesse:

- a) le proprie generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita; le coniugate indicheranno il cognome da nubile, facendo seguire il nome proprio e il cognome del coniuge);
- b) il titolo di abilitazione posseduto, i servizi prestati nelle scuole statali e le relative qualifiche; gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata e gli assistenti di cui al titolo II dichiareranno, in luogo del titolo di abilitazione, il titolo di studio posseduto o gli estremi della dichiarazione di equipollenza;
- c) la tabella, la classe di concorso per la quale intendono partecipare e la relativa denominazione, seguendo le indicazioni delle tabelle B, C, D ed E del D.M. 2 marzo 1972;
- d) il preciso recapito, con l'impegno a comunicarne qualsiasi cambiamento;
- e) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- f) di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- g) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenuti amnistia, grazia, indulto, sospensione condizionale della pena, prescrizione estintiva della pena o riabilitazione), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

h) le eventuali cause di destituzione, dispensa o decadenza da altri impieghi presso la pubblica amministrazione e le sanzioni disciplinari eventualmente riportate in qualità di insegnante di ruolo o non di ruolo nelle scuole statali;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) il titolo di studio posseduto, con la specificazione della scuola, istituto o università che lo ha rilasciato e della data del conseguimento.

La domanda deve essere data e firmata. La firma deve essere autenticata dalla competente autorità scolastica (capo di istituto, direttore didattico, rettore del Convitto nazionale, direttore dell'educando femminile) dell'istituto o scuola dove l'aspirante presta servizio, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda devono essere allegati i documenti e titoli utili per l'ammissione al beneficio e per l'attribuzione del punteggio, seguendo le istruzioni contenute nell'allegato D che fa parte integrante del presente decreto, nonché le schede di elencazione e di valutazione dei titoli che saranno tempestivamente messe in distribuzione e che devono essere compilate da ciascun aspirante, nel proprio interesse

Michele Cassano deputato

Michele CASSANO, segretario dell'unione provinciale della CISNAL di Bari e iscritto al SINAI-E-CISNAL, è stato eletto deputato. A lui le felicitazioni e gli auguri della CISNAL-Scuola.

con assoluta chiarezza e precisione.

Coloro che in base ai titoli posseduti abbiano diritto alla inclusione in più di una graduatoria permanente devono presentare distinte domande per ognuna delle graduatorie richieste, documentandone una sola nei modi di cui al citato allegato D ed unendo a ciascuna delle altre soltanto la scheda di valutazione dei titoli ed il certificato della diversa abilitazione prescritta.

Promozione

ad ordinario degli insegnanti

Circolare n. 146 del 26 aprile 1972

In relazione ad alcuni quesiti pervenuti in merito agli insegnanti straordinari che passano ad altro ruolo con il 1° ottobre successivo a quello del compimento del periodo di prova, si comunica che dovrà essere ugualmente emesso il decreto di promozione ad ordinario nel precedente ruolo, anche se la data di promozione viene a coincidere con quella di passaggio nel nuovo ruolo. Ad esempio per un professore di ruolo B di scuola media che abbia compiuto il periodo favorevole della prova il 30 settembre 1969 e che dal 1° ottobre 1969 sia passato nel ruolo A dei licei o altro istituto di 2° grado dovrà essere disposta la promozione ad ordinario di ruolo B nella Scuola

PERSONALE NON INSEGNANTE

Indennità e compensi

Circolare n. 140 del 20 aprile 1972

Come è noto, la legge 11 novembre 1971, n. 1094, prevede nuovi criteri circa il pagamento dei compensi giornalieri dovuti al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, presente in servizio durante il periodo degli esami di Stato di maturità, di qualifica negli Istituti professionali e di licenza nella scuola media.

Dovendo impartire al riguardo le conseguenti disposizioni, si ritiene opportuno provvedere, con l'occasione, ad una ricognizione delle norme riguardanti la corresponsione delle indennità e compensi al personale non insegnante presente in servizio durante lo svolgimento dei diversi tipi di esame.

Si forniscono, pertanto, le seguenti istruzioni:

1) Esami di maturità, di qualifica professionale e di licenza media

A norma della legge 11 novembre 1971, n. 1094, i compensi giornalieri spettanti al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica in occasione degli esami di maturità, di qualifica professionale e di licenza media, vengono aumentati ed estesi ad alcune categorie non previste dalle precedenti norme secondo la misura indicata nell'allegato prospetto A.

I compensi in parola vanno corrisposti al predetto personale, comunque presente in servizio durante il periodo degli esami, dal giorno precedente l'inizio delle prove a quello seguente la chiusura della sessione, ivi compresi i giorni festivi intermedi, e non possono essere corrisposti in alcun caso più di una volta per ogni giorno.

Resta ferma la corresponsione delle indennità di cui all'allegata tabella B, previste dalle vigenti disposizioni in favore del personale di segreteria per ogni candidato iscritto agli esami. L'importo globale di tali indennità (o propine) va ripartito, a cura del Preside, tenendo conto delle prestazioni da ciascuno effettuate e dal parametro di stipendio in godimento.

Considerato che la citata legge 1094 1971 ha effetto retroattivo a partire dall'anno scolastico 1968-69, si rende necessario procedere con la massima sollecitudine alle conseguenti operazioni di conguaglio dei compensi giornalieri.

Questo Ministero, quindi, affinché possa disporre le relative aperture di credito, per il pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto, prega le SS.LL. di impartire le opportune disposizioni al dipendente personale per la effettuazione delle operazioni di conguaglio e per l'invio a questo stesso Ministero delle richieste di fondi (in duplice copia) che dovranno essere formulate secondo l'allegato prospetto C, tenendo presente che la richiesta relativa al cap. 1766 dovrà essere inviata alla Direzione Generale per l'Istruzione Secondaria di I grado - Div. XI; quella relativa al cap. 1845 (comprenden-

dovi anche la spesa riguardante i Convitti Nazionali e gli Educativi Femminili dello Stato) alla Direzione Generale per l'Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale - Div. VII; quella relativa al cap. 2086 all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica. Per le richieste di fondi a carico del cap. 2011 dovranno essere compilati due di: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (839) (840) (841) (842) (843) (844) (845) (846) (847) (848) (849) (850) (851) (852) (853) (854) (855) (856) (857) (858) (859) (860) (861) (862) (863) (864) (865) (866) (867) (868) (869) (870) (871) (872) (873) (874) (875) (876) (877) (878) (879) (880) (881) (882) (883) (884) (885) (886) (887) (888) (889) (890) (891) (892) (893) (894) (895) (896) (897) (898) (899) (900) (901) (902) (903) (904) (905) (906) (907) (908) (909) (910) (911) (912) (913) (914) (915) (916) (917) (918) (919) (920) (921) (922) (923) (924) (925) (926) (927) (928) (929) (930) (931) (932) (933) (934) (935) (936) (937) (938) (939) (940) (941) (942) (943) (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960) (961) (962) (963) (964) (965) (966) (967) (968) (969) (970) (971) (972) (973) (974) (975) (976) (977) (978) (979) (980) (981) (982) (983) (984) (985) (986) (987) (988) (989) (990) (991) (992) (993) (994) (995) (996) (997) (998) (999) (1000)

2) Esami di idoneità o promozione

Circa la corresponsione delle indennità e compensi dovuti al personale non insegnante in occasione dello svolgimento degli esami di idoneità e promozione restano ferme le norme di cui alle leggi n. 14 del 30 gennaio 1962, e n. 335 del 20 maggio 1966.

Le misure di tali compensi ed il personale a cui vanno attribuiti sono indicati nella citata tabella A.

I compensi stessi vanno corrisposti ai segretari e agli applicati di segreteria, comunque presenti in servizio, ed ai bidelli, che siano adibiti ai lavori inerenti lo svolgimento degli esami, dal giorno precedente l'inizio a quello seguente la chiusura della sessione, ivi compresi i giorni festivi intermedi.

Agli aiutanti tecnici presenti in servizio durante il periodo degli esami in questione, il compenso va corrisposto per ciascun giorno in cui si svolgono le prove orali — compresi i giorni festivi intermedi —, più il giorno precedente e quello seguente le prove stesse.

Infine, i compensi giornalieri estesi dalla legge n. 335/1966 in favore delle altre categorie di personale non insegnante non previste dalla legge n. 14/1962, devono essere corrisposti per i soli giorni in cui i dipendenti interessati siano effettivamente presenti in servizio ed adibiti a lavori attinenti lo svolgimento degli esami.

Si ricorda inoltre che anche in occasione degli esami di idoneità e promozione vanno corrisposte al personale di segreteria le indennità (o propine) per ciascuno alunno o candidato iscritto agli esami, nella misura indicata nell'allegata tabella B e con le modalità indicate nel precedente titolo I.

3) Disposizioni comuni

I compensi e le indennità indicati nei precedenti titoli I e II fanno carico al Bilancio dello Stato anche per il personale fornito dagli Enti locali.

Nessun compenso è invece dovuto, a carico del Bilancio dello Stato, al personale non insegnante delle scuole ed istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, anche quando tali istituti e scuole siano sede di esami di Stato.

Si raccomanda alle SS.LL. la scrupolosa esattezza nella compilazione e la massima sollecitudine nell'invio a questo Ministero del prospetto (allegato C) riguardante la richiesta di apertura di credito per il pagamento dei compensi arretrati.

IL MINISTRO
R. Misasi

"GRANDE ITALIA"

P.zza Esedra - Roma - Tel. 486566

- RISTORANTE
- PIZZERIA
- CAFFÈ
- BIRRERIA

Sala per banchetti e rinfreschi

Direttore responsabile
GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma